

TRIBUNALE

Sentenza del Tribunale del 3 giugno 2015 — Pensa Pharma/UAMI — Ferring e Farmaceutisk Laboratorium Ferring (PENSA PHARMA e pensa)

(Cause riunite T-544/12 e T-546/12) ⁽¹⁾

(«Marchio comunitario — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio comunitario denominativo PENSA PHARMA e marchio comunitario figurativo pensa — Marchi nazionale e Benelux denominativi anteriori PENTASA — Consenso espresso alla registrazione del marchio comunitario prima della presentazione della domanda di dichiarazione di nullità — Articolo 53, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 207/2009 — Impedimenti relativi alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 e articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009»)

(2015/C 236/43)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Pensa Pharma, SA (Valenza, Spagna) (rappresentanti: M. Esteve Sanz, M. González Gordon e R. Kunze, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: P. Geroulakos e J. Crespo Carrillo, agenti)

Controinteressate dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, intervenienti dinanzi al Tribunale: Ferring BV (Hoofddorp, Paesi Bassi); e Farmaceutisk Laboratorium Ferring A/S (Copenaghen, Danimarca) (rappresentanti: inizialmente I. Fowler, solicitor, A. Renck, V. von Bomhard e D. Slopek, avvocati, successivamente I. Fowler, A. Renck, V. von Bomhard e J. Fuhrmann, avvocato, e infine I. Fowler e J. Fuhrmann)

Oggetto

Due ricorsi proposti contro le decisioni della quinta commissione di ricorso dell'UAMI del 1° ottobre 2012 (procedimenti R 1883/2011-5 e R 1884/2011-5), relative a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Ferring BV e la Farmaceutisk Laboratorium Ferring A/S, da un lato, e la Pensa Pharma SA, dall'altro.

Dispositivo

- 1) I ricorsi sono respinti.
- 2) La Pensa Pharma, SA è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 55 del 23.2.2013.

Sentenza del Tribunale del 4 giugno 2015 — Stayer Ibérica/UAMI — Korporaciya «Masternet» (STAYER)

(Causa T-254/13) ⁽¹⁾

(«Marchio comunitario — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio comunitario figurativo STAYER — Marchio internazionale denominativo anteriore STAYER — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009»)

(2015/C 236/44)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Stayer Ibérica, SA (Pinto, Spagna) (rappresentante: S. Rizzo, avvocato)